

**Delibera n. 123 assunta nella seduta del 02 ottobre 2013**

**Criteria in materia di trattenimento in servizio del personale  
– Art. 24, comma 20, del D.L. n. 201/2011, convertito con  
modificazioni dalla legge n. 214/2011**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;  
**VISTA** la legge 6 luglio 2002, n. 137;  
**VISTO** il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004,  
con il quale il Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali, di concerto con il  
Ministero per la Funzione Pubblica e il  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha  
approvato lo Statuto del Consiglio per la  
ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura  
(CRA);  
**VISTI** i Decreti Interministeriali dell'1 ottobre 2004,  
con i quali il Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali, di concerto con il  
Ministero per la Funzione Pubblica e il  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha  
approvato i Regolamenti di Organizzazione e  
Funzionamento e di Amministrazione e  
Contabilità del Consiglio per la ricerca e la  
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);  
**VISTO** l'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 25  
giugno 2008, convertito con modificazioni  
dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante  
disposizioni in merito al "Personale  
dipendente prossimo al compimento dei  
limiti di età per il collocamento a riposo", ed  
in particolare i commi da 7 a 10 che hanno  
innovato la disciplina, di cui all'articolo 16 del  
decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre  
1992, in materia di trattenimento in servizio  
oltre il limite di età dei pubblici dipendenti,  
per un periodo massimo di un biennio;  
**VISTA** la delibera n. 197/08 adottata dal Consiglio di  
Amministrazione nella seduta del 18  
dicembre 2008 concernente la definizione dei  
criteri generali per il pensionamento del  
personale ai sensi del citato articolo 72 del  
decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008,

- VISTO** convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- VISTO** il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ed in particolare l'articolo 9 recante disposizioni in merito al "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego";
- VISTO** l'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, con il quale è stata valorizzata la discrezionalità in capo all'Amministrazione nella concessione del trattenimento in servizio;
- VISTO** l'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico;
- VISTO** in particolare il comma 20 del citato articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, concernente l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio previsto dall'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 con la quale sono state fornite indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la suddetta Circolare ha invitato le amministrazioni pubbliche ad adottare i criteri generali per disciplinare il trattenimento in servizio del personale, tenendo conto delle proprie esigenze, in modo da evitare comportamenti contraddittori o incoerenti;

**CONSIDERATE** le disposizioni in materia di turn over assunzionale degli enti di ricerca ed in particolare quanto stabilito dal citato articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che prevede che le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

**RILEVATA** la necessità di modificare la delibera n. 197/2008 al fine di renderla compatibile con le disposizioni introdotte dalla normativa di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

**TENUTO CONTO** dell'assetto organizzativo generale dell'Ente;

Su proposta del Direttore Generale f.f.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita Clementi e Salvatore Tudisca

#### **DELIBERA**

di adottare i seguenti criteri ai fini della valutazione da parte dell'Amministrazione delle domande di trattenimento in servizio oltre i limiti di età:

1. Le richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti di età dei dipendenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, conseguono il requisito di accesso al pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non saranno accolte, salvo che si tratti di dipendenti che manchino del requisito contributivo minimo richiesto per la maturazione del diritto a pensione, limitatamente al periodo necessario al conseguimento di detto requisito e comunque non oltre il 70° anno di età, limite soggetto ad adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Roma, 02 ottobre 2012

Il Segretario  
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI)

Il Presidente

(Prof. Giuseppe ALONZO)